

CAPITOLO I.

De Fratelli, che lavorano lontano dall'Oratorio.

gli imposta qualche cosa da fare, accioche non sia ozioso. Alli Fratelli infermi, ovvero delicati, tale opera, ed arte gli sia imposta, e data a fare, che non siano oziosi, ne anco in tal modo siano oppressi dalla gravetza della fatica, ed opera, che s'abbino da ritirare a dietro. La debolezza, e infermita di questi tali deve essere molto ben considerata dall'Abbate.

Dichiarazione del Cap. XLVIII.

De Literariis studiis, & onere corporali.

Perche a nostri tempi il Divino Offizio consuma la maggior parte del giorno, pero non possono i Monaci osservare a pieno il presente Capitolo. Ma per la Lezione ordiniamo, che in tutti i nostri Monasterj, essendovi la comodita, o bisogno si mantengano i Lettori almeno de' casi di coscienza, e che ne' Monasterj deputati siano gli Studj formati in tutte le scienze convenienti al Monaco.

Similmente esortiamo i Prelati, che presa la comodita del tempo, mettano i Monaci suoi all'opera, e servizio corporale, avendo sempre la mira di levare ogni occasione d'ozio, e tenere sempre occupati i Monaci, o spiritualmente, o corporalmente, ma non vogliamo già, che per questo permettano, che alcun Monaco di nostra Congregazione tenga Scuola de' Fanciulli, benché poveri, e Parenti ne' Monasterj, ancorche del puro insegnarli a leggere, se già non fossero i Chierici deputati a servire le Messe in Chiesa nostra, ed allora ne diano i Prelati licenza espresa a quello, che gli può, e li deve insegnare, e ciò si faccia nella Sagristia medema, o in altra Stanza decente, senza ammettergli sopra nel Monastero, e nelle Camere.

CAPITOLO XLIX.

Dell'Osservanza della Quaresima.

Hoc tempore maiora esse debent abstinentia, & vigiliis, & vigiliis, & vigiliis.

Ancorche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere osservanza Quadagesimale, nondimeno perche questa virtú è di pochi, confortiamo, che in questi giorni di Quaresima ciascuno custodisca la vita sua con ogni purità, e nettezza, purgando insieme in questi Santi giorni tutte le negligenze degli altri tempi, il che allora degnamente si fa, se astenendoci da tutti i vizj attendiamo all'orazione con pianti, alla Lezione, alla compunzione del cuore, ed all'astinenza. In questi giorni dunque aggiungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra servitù, cioè Orazioni particolari, ed astinenza di mangiare, e bere, e ciascuno di propria volontà con gaudio dello Spirito Santo offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello, che deve, e che gl'è ordinato, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, e della scurrilità, e con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la Santa Pasqua. Quel tanto però che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, ed il tutto si faccia con sua saputa, imperocche quello, che si fa senza licenza del Padre Spirituale è imputato a presunzione, e vanagloria, e non a mercede. Adunque tutte le cose si devono fare con volontà dell'Abbate.

Qui statim his est perfolvent divinum officium. Li Fratelli, che al tutto lontano stanno a lavorare, e non possono ritrovarsi all'ore competenti all'Oratorio, e l'Abbate sarà di certo essere così, dichino nell'istesso luogo dove lavorano l'Offizio Divino con timore di Dio ingnocchiandosi, ed il simile facciano quelli, che sono mandati in Viaggio, ne trapassino il tempo ordinato, ma facendo, come possono, non siano negligenti in rendere il debito della loro servitù.

CAPITOLO LI.

De Fratelli, che non vanno molto lontano dal Monastero.

Qui cibi non capiunt extra. Li Fratelli, che per qualsivoglia risposta, o cagione vanno fuori, e sperano quel giorno medemo ritornare al Monastero, non presumino di mangiare fuori, ancorche ne fossero pregati da qualsivoglia persona, salvo se l'Abbate glie lo comandasse, che se altrimenti faranno, siano scomunicati.

Dichiarazione del Cap. LI.

Monacho sine socio, Superioris permittit, & cuculla vagari non licet. Nessuno Monaco di nostra Congregazione vada fuori del Monastero solo, e senza licenza, e per la Città non vada in Mantello, ma in Cocolla, col Compagno assegnatoli dal Superiore, quale non possa in ciò dispensare, e avendo alcuna licenza d'andar solo da Superiori maggiori, sia tenuto quanto prima notificarlo al P. Generale. I Trasgressori dopo avere mangiato una volta pane, ed acqua in publico Refettorio, siano rimossi da quella Città, dove hanno commesso il mancamento, se siano ivi assegnati di Stanza, ma se fossero di Stanza altrove, non possano per un anno ritornare né meno per passaggio nella suddetta Città.

Florentis non accedit sine Generalis facultate. Nessuno parimente possi andare a Firenze senza licenza in scriptis del P. Generale, quale s'intenda durare quattro giorni solamente, e ne' casi repentini, che non permettano il poter aspettare la licenza del P. Generale, possono i Superiori Locali dare facoltà di rappresentarsi a Ripoli al P. Generale recita via, senza entrare in Firenze, e in sua assenza al P. Vicario Generale, al quale s'aspettarà a riconoscere, se sia vera l'urgenza pretesa, e il contendergli l'andare, o il comandarli un subito ritorno alla sua Stanza, e tutti siano obligati di rappresentarsi subito al P. Abbate di S. Trinità, il quale sia tenuto riceverli con carità, e passati li quattro giorni, rimandarli, se non mostrassero nuova licenza del P. Generale, il qual'Ordine non s'intenda per l'Infermi, quali siano tenuti, e curati con ogni sorte di carità senza risparmio di spese, e fatiche, ma licenziati, che saranno dal Medico, o veramente risanati non possano stare più in Infermeria, ne trattenerli in Firenze, e sotto pretesto di malattia starcene a spasso a fare i propri negozi, ma tornino al proprio Monastero, dove sono Stanziati.

Romam nemo proficiscatur sine Generalis, vel Protectoris facultate. Non sia permesso a verun Religioso portarsi a Roma, se non ha la licenza espresa dal Generale, o dal Protettore, e chi ciò ardise fare sia privo per due anni di voce attiva, e passi-

Clem. VIII. pro Ref. nu. 22. & 23.

De concedenda facultate non egredien di non extra Monasterio, ac sine socio, & capiendi cibum extra.

De his qui Florentiam morantur.

Nemo extra Monasterium degat.

Si nomen iure congruat.

Quomodo hospites recipiendi, ac tractandi, & quibus.

passiva, oltre altre pene ad arbitrio de' Superiori, quali cose incorrino senza eccezione veruna anco quelli, i quali riceveranno simili contumaci.

Non vogliamo, che il Superiore Locale possa dare licenza d'andare fuori solo, di notte, se non per necessità delli negozj, che possono accadere a detti Monaci, e totalmente vietiamo, che possano mangiare, o bere per le Cafe de' Secolari senza espresa licenza de' Superiori. E se accaderà, che abbino a dare licenza a' Monaci d'andar lontano talmente che abbino da albergare fuori, glie la diano in scritto senza la quale licenza ordiniamo, che non siano ricevuti nel Monastero, dove anderanno, ne questi senza licenza siano ricettati sotto pena, che il Prelato, quale riceverà detti Monaci senza tal licenza, mangi pane, ed acqua pubblicamente a Tavola due volte per ciascuna trasgressione, e di più sia castigato ad arbitrio del Presidente, e Visitatori in tempo di Visita.

Ordiniamo parimenti, che quei Monaci, quali faranno petizione di non essere stanziati in Firenze, o veramente essere di quivi rimossi non possano in modo alcuno andare a Firenze da uno Capitolo all'altro, se non per urgentissima causa approvata dal Padre Generale, e Visitatori.

Non si conceda in modo alcuno facoltà a verun Monaco di stanziare fuori della Religione, se non per causa gravissima da approvarsi dalla Sede Apostolica. E l'Abbati non possano assentarsi dalla Residenza senza licenza del Padre Generale se non per otto giorni, sotto pena d'essere sospesi dall'amministrazione tanto temporale, quanto spirituale.

CAPITOLO LII.

Dell'Oratorio del Monastero.

L'Oratorio sia quello, che è nominato, ne in esso altra cosa si faccia, o vi s'imponga. Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silenzio escano fuori, facendo riverenza a Dio, accioche il Fratello, che forse vuole orare privatamente non sia impedito dall'altrui importunità. E volendo per avventura alcun'altro secretamente orare, semplicemente entri dentro, e fuori, non con alta voce, ma con lagrime, ed intenzione di cuore. Chi dunque simil'opera non fa, non sia permesso, finito l'Offizio Divino rimanere nell'Oratorio, accioche, come s'è detto, l'altro non ne patisca impedimento.

CAPITOLO LIII.

Del ricevere i Forastieri.

Tutti li Forastieri, che sopravengano, siano ricevuti, come Cristo, imperocche egli stesso è per dover dire: Io fui Forastiero, e Voi mi riceveste. Ed a tutti sia fatto conveniente onore, e massimamente alli Domenicci della fede, e peregrini. Subito adunque, che s'intenderà alcun Forastiero essere arrivato, se gli vada incontro dal Prelato del Monastero, o vero dalli Fratelli con ogni Offizio di Carità, e prima facciano insieme Orazione, e così in pace s'accompagnino, il quale bacio di pace non sia prima offerto, che si sia fatta l'Orazione per

rispetto delle Diaboliche illusioni, ed in essa salutatione s'usi ogni umiltà, e da tutti li Forastieri, che vengono, o vero si partono col capo chino; o col corpo in tutto prostrato in Terra, Cristo in essi s'adori, il quale anche si riceve.

Ricevuti dunque, che saranno li Forastieri, siano menati all'Orazione, e da poi sedati con loro il Prelato, ovvero altri, a chi egli comandarà, e per edificazione leggasi in presenza delli Forastieri la legge Divina, e dopo queste cose, gli s'usi ogni umanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli Forastieri, salvo se quel di fosse uno delli principali digiuni che non si potesse rompere, ma li Fratelli seguitino la consuetudine de' loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani a li Forastieri, e così l'Abbate, come tutta la Congregazione lavi li piedi a tutti li Forastieri, e lavati, che saranno, dicano quel Verso: Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, ma sopra tutto s'abbia sollecita cura circa il ricevere li poveri, e Pellegrini, perche in loro più si riceve Cristo, conciossiache la grandezza de' Ricchi per se stessa si fa rendere onore.

La Cucina per l'Abbate, e per li Forastieri sia da per se accioche li Forastieri, che mai non mancano nel Monastero, sopravvenendo a ore incerte non inquietino li Fratelli. Al servizio della qual Cucina entrino due Fratelli per anno, li quali bene adempino il detto Offizio, e bisognando gli sia dato ajuto, accioche servino senza mormorazione, e similmente quando quelli sono manco occupati, vadano a lavorare, dove a loro sarà comandato, e non solo in questi, ma anco in tutti gli altri Offizj del Monastero s'abbia questa considerazione, che quando hanno bisogno, siano ajutati, e quando non hanno, che fare, facciano quello, che a loro è comandato. La Stanza delli Forastieri sia consegnata ad un Fratello, che abbia il timore di Dio, dove siano letti apparecchiati sufficientemente, e la Casa di Dio sia da' Savj saviamente governata. Niuno al quale non è imposto s'accompagni, o parli con li Forastieri, ma incontrandoli, o vedendoli, li saluti umilmente, come s'è detto, e dimandando la benedizione, passi via, dicendo a se non esser lecito parlare con Forastieri.

Dichiarazione del Cap. LIII.

Li Forastieri di qualunque sorte senza licenza del Prelato, non siano ricevuti, né sia lecito riceverli, parlarli, o accompagnarli, se non a quelli, a chi sarà ordinato dall'Abbate, e chi peccarà in questo, detta prima la colpa in Capitolo, dipoi digiuni in pane, ed acqua. E delle Donne servisi la Bolla Papale.

Dichiarando, che al Sagro Monastero di Vall'Ombrosa le Donne di qualsivoglia grado, o condizione non possono accostarsi per spazio di mezzo miglio per ogni verso, ed il Cortile avanti la Chiesa il Piazzone del Monastero, la Torretta, la Capella de' Beati, ed il Romitorio delle Celle s'intendano tutti essere Clausura.

Hospites non recipiuntur sine permittu Abbatis, & Clausura exacta custodiantur.

Alexan. VII. Ord. 3. 1660.



CAPITOLO LIV.

Se il Monaco deve ricevere Lettere, o ambasciate.

Ubi etiam de donis, & municipalibus.

Non sia lecito in niun modo al Monaco, senza comandamento dell'Abbate, nè da suo Padre, e Madre, nè da qualunque altra Persona ricevere, o dare Lettere, nè ambasciate, nè qualunque presente, benchè piccolo sia, ma se alcuna cosa gli farà mandata da qualcheduno, eziandio dal Padre, o Madre, non presume di riceverla, se prima non ne avrà fatto avvisare l'Abbate, il quale contentandosi, che tal cosa si riceva, sia in suo arbitrio, e potestà d'ordinare a chi si debba dare, nè si contristi il Fratello, al quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al Demonio, e chi altrimenti presumesse di fare, sia punito secondo l'ordine della Regola.

Dichiarazione del Capitolo LIV.

Donamittere aut recipere, res mutare, aut vendere etiam inter Monachos versus.

Dove dice (benchè piccolo dono) vogliamo, che totalmente sia spenta la profunzione, e si levi questo danno, e seme Diabolico di dare, e ricevere presenti non avendo li Monaci nulla proprio, e dal presentare, o offer presentato nascono disordinati affetti: Però al tutto vietiamo a qualunque Persona di nostra Congregazione il donare alcuna cosa, siccome il cambiare, o vendere l'un l'altro, e panni, e Libri, e qualunque cosa concessa in uso, come di sopra al Cap. 33. Vietiamo ancora, che i Prelati dominino a Monaci d'altro Monastero, nè quelli possino domandare, o ricevere senza licenza de' suoi Superiori, a quali si presentino tutte le cose, e di sua volontà si ricevino, e si diano a chi parrà a lui, nè alli propri Monaci dominino li Prelati cosa alcuna, ma quel che farà loro di bisogno gli ne faccino provvedere dal Camerlengo, o altri Ministri, ma li Camerlenghi, o Ministri non ardischino dare cosa alcuna senza saputa del Prelato. E finalmente vogliamo, che tra le Persone di nostra Congregazione sia spento il nome, o abuso di donare, o presentare per la corruzione, che di qui nasce, e però s'offerri la Bolla di Clemente, ed Urb. VIII. de larg. muner.

Alexan. VII. Ord. 6. 1660.

Clem. & Urban. VIII. de larg. muner.

Que numerum pariter, & a quibus stando.

Vietiamo ancora simil cose sotto nome di mance darli a Monaci Conversi, e Servitori per levare ogni occasione. Ali Principi, Prelati, ed Officiali, perche spesso abbiamo di loro bisogno, si diano li presenti permessi dalla precitata Bolla a nome del Prelato, e di tutto il Convento, ma non vogliamo che per conto alcuno questo si facci per acquistare favore secretamente.

Non sia lecito ancora donare a Parenti, massime a Donne, perche non vogliamo, che alcuno di nostra Congregazione abbia ardire di presentare cosa alcuna.

Dichiarando nondimeno, ch'ogni volta, che le Monache faranno qualche beneficio al Monastero, possino in nome del Monastero essere compensate di qualche cortesia dall'Abbate, o Camerlengo con sua licenza. E se alcuno de' Monaci nelle predette cose fallirà, li sia imposta la penitenza dal Prelato, che digiuni in pane, ed acqua, e se fosse maggior eccesso, gli sia ancora aggravata la pena: ma se il Prelato, e Ministri doneranno le cose appartenenti al Monastero,

siano ammoniti una, o due volte dalli Seniori, e non s'emendando, digiunino tre volte in pane, ed acqua per ciascuna colpa, e di più siano severamente castigati dal Reverendissimo, e Visitatori, e per questo non intendiamo proibire donare cose mangiative, purchè non siano in quantità notabile.

Dichiarando però che il Reverendissimo Padre Presidente, e Visitatori di quello che è assegnato per loro bisogno, possino donare, e farne limosine secondo le Costituzioni nostre, purchè s'offerri quanto nella presente Bolla si prescrive, e quanto comanda Clemente VIII. pro reform. Regul. num. 11. secondo che si è riferito di sopra al Cap. 33. I Superiori Locali parimente, e gl'altri Ministri del Monastero con loro licenza possino far limosina alli Poveri delle robbe del Monastero secondo l'uso lodevole della carità Religiosa.

Al Padre Presidente è assegnata la propina di scudi duecento per qualunque bisogno suo, e della famiglia. A ciascun de' RR. Visitatori scudi sessanta, avendo però vitto, e vestito, e servitù per loro, e Cavalcatura, come gl'Abbatì di quel Monastero, dove sono stanziati, e la stima delle Cavalcature sia mantenuta da Vallombrosa, e tenendo Servitore si debba pagare della loro provisione.

Proventus assignari Presidenti, & Visitatoribus.

Dove dice (lettere) li Monaci non diano, nè ricevino lettere senza licenza del Prelato, e chi errerà tante volte mangi pane, ed acqua se non fosse, che andassero, o venissero dal Superiore del Prelato, come dal Reverendissimo, e suo Vicario, e Visitatori, o maggiori di questi, non comprendendo sotto questa legge li Graduatù vocali.

De Epistolis.

Le lettere indirizzate ad altri nessuno l'apra, se non il Superiore di colui, a chi le vanno, e non siano date, a chi le vengono, e chi contraffarà alle dette cose, digiuni tre mercoledì in pane, ed acqua; Dichiarando, che se alcun Monaco aprirà, o intercederà lettere, che vadino, o venghino al Reverendissimo Padre Presidente, e suo Vicario, abbia per penitenza la carcere un mese, se farà Prelato, sia per due anni sospeso dall'Offizio suo, dichiarando ciò doverli intendere, quando si facesse presuntuosamente, o senza speranza di ratihabitione di che per altro l'averia per male, e finalmente, che nessuno vegga, o ritenga lettere se non il Superiore di colui a chi le vanno, e non suddito da chi le vengono. E chi contraffarà a dette cose, oltre alla pena detta, secondo lo scandalo sia punito da' suoi Superiori.

Alexan. VII. Ord. 16. 1661.

Nessuno de' nostri faccia coperte alle lettere, nè anche a quelle del Padre Generale, nè intitolò le sopraccarte con molto Illustre, e Illustrissimo, quando inviano a Prelati, o ad altri di nostra Congregazione, e il titolo di Reverendissimo si dia solamente al Padre Generale, e a quelli, che sono stati Generali: Alii Trasgressori non si dia risposta, e i Superiori locali, che averanno in mano simili lettere contro il sudetto ordine, se straccino, e non permettino, che siano date, a chi vanno.

CAPITOLO LV.

De Vestimenti, e Calceamenti de Fratelli.

Li Vestimenti si diano alli Fratelli secondo la qua-

Ubi de Lectorum supellectilibus.

la qualità de' luoghi, dove abitano, ovvero secondo il temperamento dell'aria, imperocchè negli Paesi freddi si ha bisogno di più, e negli caldi di meno: Sia dunque questa considerazione nell'arbitrio, e discrezione dell'Abbate. Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri basti a ciascun Monaco la Cocolla, e la Tonica, e la Cocolla per il Verno sia panna, e grossa, e per l'Estate leggiera, ovvero vecchia, e lo Scapolare per gl'ciercizj. Li vestimenti de' piedi scarpe, e calzette: Del colore di tutte le quali cose, o vero della grossezza non si curino, nè faccino conto li Monaci, ma siano di quelle qualità, che si possono trovare nella Provincia, nella quale abitano, o vero della più vili, che si possono comprare.

Circa la misura preveda l'Abbate, che li detti vestimenti non siano corti a chi se ne ha da servire, ma in modo fatti a misura, che siano bene. Quelli, che prendono li vestimenti nuovi, rendino subito gli vecchi, li quali si debbano riporre in Vestiaro per i Poveri. Imperocchè basta al Monaco avere due Toniche, e due Cocolle per rispetto della notte, e per potere quelle lavare, e ciò, che s'avrà più di questo, è superfluo, e si deve toglier via. E similmente li calzettini, ed ogn'altra cosa vecchia rendino, quando ricevono le nuove. Quelli che si mandano in viaggio prendino dal Vestiaro le Mutande, e ritornati, che faranno, ve le ripongono lavate, e parimente quelli, che vanno in viaggio, toglino dal Vestiaro le Cocolle, e le Toniche, che siano alquanto migliori di quelle, che sono soliti d'aver, e ritornati le rendino.

Per fornimento de' letti, basti il Matarazzo, il lenzuolo di lana, la Coperta di lana, ed il Cappeziale, li quali però letti si debbino cercare spesso dall'Abbate diligentemente per rispetto del vizio della proprietà, la quale in nessun modo si ritrovi nel Monaco, e se ad alcuno sarà trovata alcuna cosa, la quale non abbia ricevuta dall'Abbate, sia sottoposto a gravissima punizione. Ed acciochè questo vizio della proprietà sia tagliato via dalle radici, dia l'Abbate tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, la Tonica, le Calzette, le Calze, la Cintura, il Coltello, un file da scrivere in tavoletta, l'Ago, il Fazzoletto, e le Tavolette, accioche sia tolta via ogni scusa d'aver necessit, il quale Abbate però sempre consideri quella sentenza degl'atti Apostolici, che a ciascun si dava, secondo, che avea bisogno, così dunque l'Abbate consideri l'infermità de' bisogni, e non la mala volontà degl'individui, ed in tutti gli suoi giudicj pensi alla Divina retribuzione.

Monachorum vestes ac varia supellex novis declarationibus illustrantur.

Dichiarazione del Cap. LV.

Ordiniamo, che ciascun Monaco Professo abbia la sua Cocolla, quale a tutti si faccia quando fanno professione, e tali Cocolle non siano aperte sotto la gola, nè alle Maniche, e siano d'uniforme colore, che giustia il nostro Indulto, deve esser nero, e di eguale larghezza, massime quanto alle maniche, la larghezza delle quali non ecceda la larghezza della Saja sciempia. La Tonica parimenti, l'Abito, ed il Capuccio siano per tutto simile, e per questo ordiniamo, che in ciascun Monastero di nostra Congregazione ne sia una forma. Ciascun per di sotto abbia una sbanella di tal lunghezza, che arrivi tre dita

sotto il ginocchio, li Calzoni siano semplici, e modesti, senza tasche, le Calzette di colore oscuro, o nero: Camisciole, e Guardajuore di colore tanè; onde si proibisce a ciascun di portar vesti, o panni di color rosso, o d'altro, oltre li sudetti, che apparisca da mano, o da collo, ma in tutto s'offerri quanto ci prescrive Alessandro VII. ne' suoi Ordini del 1661. num. 12. cioè.

Alexan. VII. Ord. 12. 1661.

Nessuno vesta di seta, nè di colore, eccetto che bianco, nero, tanè, oscuro, e del cuojo, senza riscontri, mostre, bottoncini, guarnizioni di seta, argento, oro, o altre vanità. I Cappelli, scarpe, e pianelle non siano scolorate, ma semplici, positive, e convenevoli. Camera secondo s'è riferito al Capitolo 22. Però non sia lecito ad alcuno usare Giubbboni attillati, o altri vestiti scolorati, nè di vestire di Corame, se non stivali, quali sempre siano neri, ma non scamosciati, nè usare guanti scolorati quali si proibisce portare a Processioni, siccome, i Cappelli di Paglia, ma di Feltro, ed ivi sempre col Cappuccio in capo. Proibiamo ancora l'uso de' panni lini, nè senza licenza del Definitorio, o del Padre Presidente, e Visitatori si possino usare Camiscie line sotto gravi pene. I panni lini quali usano i Monaci fuori del vestito, cioè de' calzoni, calzette, come sciugatori, fodere &c. siano semplicemente cuciti, onde si proibisce ogni sorte di lavori con trime.

De vestiaro, & supellectilibus. Clem. VIII. pro Ref. Reg. num. 9.

Intorno al Vestiaro si dia a ciascuno il necessario. Per altro s'offerri quanto comanda Clemente VIII. pro Reform. Regul. num. 9., che li vestimenti de' Padri, lane, o lini, che siano, ed ogn'altra Suppellettile a ciò spettante si riponga in qualche comodo luogo del Convento, e quivi sia ben custodita da uno, o due deputati, accio ad arbitrio del Superiore, se ne possa somministrare a ciascuno secondo l'occorrenza.

Barba interdicitur.

Nessuno de' nostri Monaci per l'avvenire porti barba, o ballette.

CAPITOLO LVI.

Della Mensa dell'Abbate.

La mensa dell'Abbate sia sempre con li forastieri, e Peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri sia in sua potestà chiamare chi a lui piace de' Fratelli, preveda non dimeno, che con gli Fratelli rimanghino sempre uno, o due della più Vecchi, per loro guardia, e Disciplina.

Dichiarazione del Cap. LVI.

Concordano Clemente VIII. pro Reform. Regul. num. 10., ed Alessandro VII. Ordine 4. 1661. in comandare, che tutti benchè Superiori siano di qualivoglia stato, e condizione vadano alla Benedizione, e rendimento di grazie, assistendovi con modestia, e devozione religiosa, e ciascuno si contenti del medesimo pane, e companatico, nè sia lecito ad alcuno tener pane, e vino appartato per la propria bocca, eccetto in caso d'Infermità, o di necessit d'approvarsi dall'Abbate, il quale sia tenuto darne subito parte al Padre Generale, tanto succedendo nella sua persona, come in altri, e chi trasgredirà a quanto sopra non mangi, nè beva in quel giorno, se non pane, ed acqua.

Una esse debet omnium Mensa, & Refectorio carnes non apparetur.

S'offerri da' Superiori i digiuni, si di prececto, come Regolari, quali parimente faranno offer.



osservare a' Monaci, e Conversi, astenendosi dal mangiar carne, quanto si può, dichiarando appresso, ed ordinando, che in Refettorio non se ne mangi in alcun tempo.

CAPITOLO LVII.

Dell'Artefici del Monastero.

Et eorum operibus.

Se nel Monastero sono Artefici, con ogni umiltà, e riverenza esercitino le loro Arti, se però lo comandarà l'Abbate: ma se alcun di loro s'insuperbisce per la scienza della sua arte, parendogli fare qualche utile, o commodato al Monastero, questo tale sia da essa Arte rimosso, ed in quella più non s'impacci, salvo però, se essendosi umiliato, di nuovo non glielo comandasse l'Abbate, ed avendosi a vendere alcuna cosa dell'opere di detti Artefici, quelli per le mani de quali averanno dette cose a passare, non presunino di fare alcuna fraude, o inganno ricordandosi sempre di Anania, e Saffira, accioche la morte, che quelli sostennero nel corpo loro, questi, e tutti gl'altri, li quali nelle cose del Monastero faranno alcuna fraude, non patiscano nell'Anima: ed in essi prezzi non sottratti occultamente il peccato dell'avarizia, ma sempre si diano per alquanto più vile, e minor prezzo, che si fa dalli Secolari, accioche in tutte le cose sia glorificato Iddio.

Dichiarazione del Cap. LVII.

De Fratibus Artificibus, eorumque operibus, & artibus ipsorum.

Accioche si levi ogni apparenza di proprietà, ordiniamo, che qualunque di nostra Congregazione, che di licenza del Prelato farà Arte alcuna, come sopra si dice nel Capitolo XXXIII. renda conto della spesa, e guadagno, che vi corre, e confonda questo col danaro pubblico per servizio commune, e questo tale non sia esente dal servizio, ed esercizio Monastico.

Non si permettano per conto alcuno Arti curiose, superflue, dannabili, o illecite a Regolari, come Alchimia, Magia, Geomanzia, Divinatoria, Giudicatoria, o simili dannate &c. E chi in tali Arti fosse involuppato, sia punito di pena più grave, o gravissima.

De rebus typis vulgandis.

Vicriamo ancora a qualsiasi Religioso il far stampar cosa alcuna senza licenza de' suoi Superiori, Ordinarj, e dell'Inquisitore. Non vogliamo parimente, che per causa d'Arte alcuna gli nostri Monaci vadano in servizio delle Case de' Secolari.

CAPITOLO LVIII.

Del modo di ricevere i Novizj.

Ubi etiam de eorum professione.

A quello, che nuovamente viene a convertirsi, non così facilmente sia concessa l'entrata, ma come dice l'Apostolo: siano provati gli spiriti se sono da Dio. Se dunque quello, che viene, persevererà nella propria dimanda, e se vedrà, che pazientemente sopporti l'ingiurie, che gli sono fatte, e la difficoltà dell'entrare, e che sia forte nella sua dimanda, dopo quattro, o cinque giorni, gli sia concesso l'entrare, e per alquanto di stia nella stanza de' Forastieri, e dopo stia nella Camera della Novizj, dove mediti, mangi, e dormi, e siali deputato un Vecchio di tale condizione, che sia atto a guadagnare l'Anima, il quale al tutto curiosamente, e diligentemente consideri gl'andamenti di quello, e solle-

citamente cerchi di vedere, se egli veramente cerca Dio, se è sollecito all'offizio Divino, e all'obbedienza, e se sopporta l'ingiurie. Siangli predicare, ed esposte tutte le cose dure, ed aspre, per le quali si va a Dio, e promettendo quello la perseveranza di sua stabilità dopo per spazio di due mesi gli sia letta per ordine questa Regola, e siali detto: ecco questa è la legge, sotto la quale vuoi militare, se tu le puoi osservare, entra, ma se non puoi libero partiti. E se anco a questo starà forte, sia menato nella sopraddetta Camera de' Novizj, e sia di nuovo provato in ogni pazienza, e dopo lo spazio di sei mesi, li sia riletta la Regola, accioche sappia, che entra a fare, ed osservare. E se ancora si perseverando, dopo quattro mesi di nuovo se gli rilegga la medesima Regola, e deliberandosi promettere d'adempire il tutto, ed osservare tutte le cose, che gli saranno comandate, allora sia ricevuto nella Congregazione sapendo lui essere sotto posto alla legge, ed ordini della Regola, e che da questo giorno in poi non gli farà più lecito uscire del Monastero, nè di levare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con si lunga deliberazione puotè o rifiutare, o ricevere.

Quello adunque, il quale ha da essere ricevuto prometta nell'Oratorio in presenza di tutti la sua stabilità, mutazione de' suoi costumi, ed obbedienza innanzi a Dio, ed a tutti li suoi Santi, accioche se mai altrimenti facesse sappia dover esser dannato da Dio, del quale egli si fa beffe della quale sua promessa faccia di sua propria mano petizione al nome de' Santi, le Reliquie de' quali sono in quel luogo, e dell'Abbate presente, ovvero non sapendo lui scrivere, la scriva un altro pregato da lui, ed esso Novizio vi faccia sopra il segno, e con sua propria mano la ponga sopra l'Altare, e posta, che egli ve l'avrà, incominci subito esso Novizio questo verso: *Domine me Domine secundum eloquium tuum, & vivam, & non confundas me quia expectationem meam.* Al quale verso tutto il Convento risponda infino a tre volte ingiungendovi: *Gloria Patri:* allora esso Novizio si getti in terra a' piedi di tutti li Fratelli, che preghino Dio per lui, e da quell'ora in poi sia annunziato nella Congregazione. E se ha alcuna cosa, o la distribuisca prima ai poveri, ovvero facendone solennemente donazione, la dia al Monastero, niente al tutto riservandosi, come quello, che da quel giorno in poi sa di non avere potestà nè anco del proprio corpo: subito dunque in esso Oratorio sia spogliato delli propri vestimenti, delli quali era primo vestito, e sia vestito di quelli del Monastero, e quelli vestimenti delli quali era prima vestito, e indi spogliato, si riponghino, e siano conservati nel vestiario, accioche se mai per diabolica persuasione, deliberasse partirsi dal Monastero, il che a Dio non piaccia, sia allora spogliato delle cose del Monastero, e mandato via. Non gli sia però resa quella petizione, che l'Abbate prese di sopra l'Altare, ma si riservi nel Monastero.

Dichiarazione del Cap. LVIII.

Quanto al modo di ricevere i Novizj, s'osservi quello, che è notato nelle Costituzioni Apostoliche, e in specie quanto si è detto al Cap. XL. dell'altra parte delle presenti Costituzioni, e quanto alle Cerimonie della professione

Item de eorum vitiis, & eorum professione.

nc

ne s'osservi l'ordine posto nel Rituale Vallombrosano.

CAPITOLO LIX.

De' Figliuoli de' Nobili, ovvero Poveri, che sono offerti.

Ubi de eorum vitiis.

Se alcuno de' Nobili per avventura offerisce il suo Figliuolo a Dio nel Monastero, se esso Fanciullo è di minore età, il suo Padre, e Madre facciano la petizione, che abbiamo detto di sopra, e colla oblatione rivolghino essa petizione, e la mano del Fanciullo nella palla dell'Altare, e così l'offeriscano, e circa le cose sue promettono con giuramento nella presente petizione, che mai nè per se, nè per sospetta persona, nè in alcun modo gli daranno cosa alcuna, ovvero occasione di avere: ma se non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al Monastero in elemosina per sua mercede gli facciano donazione di quelle cose, che vogliono, riservandosi, se così parrà loro l'usufrutto, e così si ferrino tutte le vie, che al Fanciullo non rimanga alcuna sospizione, dalla quale ingannato possa capitar male, il che non piaccia a Dio, siccome abbiamo per sperienza imparato. Ed il simile facciano li poveri: ma quelli, che al tutto, non anno cosa alcuna, semplicemente facciano la petizione, e con l'oblatione offeriscano il suo Figliuolo in presenza de' Testimonj.

Dichiarazione del Cap. LIX.

Ubi suscipiendi paucos sublatos.

Alexan. VII. Ord. 12. 1698

Clem. X.

De numeris summa a Parentibus solvenda pro vitio, & vestitu.

In oggi l'uso di ricevere in Novizj, cioè in ogni Monastero, o vero in età minore della prescritta, dalla Religione è stata levata, osservandosi quello, che è scritto sopra nel Cap. XXX. Anzi per l'avvenire nè meno si ricevano in alcun Monastero Fanciulli, o Giovani Secolari, nè per educazione, nè per servizio del Coro, o con altro titolo se non quelli, che con li debiti requisiti si ricevano per Novizj, onde si prescrive l'esatta osservanza del Breve emanato da Papa Clemente X. sopra tal materia sotto varie pene contro i Trasgressori.

Dichiarando ancora, che s'osservi il Concilio Tridentino, che vieta a pena di scomunica il dare, o ricevere tra Parenti, e'l Monastero avanti la Professione, eccetto quando fosse per vitto, e vestito del Novizio fino a quel tempo, secondo la moderna tassa fatta dopo li Decreti della Sagra Congregazione sopra la disciplina. Per ciascun de' vestiti Novizj da loro si riceva la somma di scudi cinquanta, e per i vestiti Laici, o converti la somma di scudi venti. Ed in evento, che il Novizio partisse finito il Noviziato, non sia tenuto il Monastero restituiregli cosa alcuna di detta somma; parendo poi avanti la terminazione del Noviziato, gli si renda solo quella quantità di danaro, che prò rata non averà consumata. Si permette però al Padre Presidente, Visitatori, ed altri Padri destinati per il ricevimento de' Novizj, che essendovi in più della metà il loro consenso si possa condonare parte della suddetta somma di scudi cinquanta, e rispettivamente di scudi venti, ogni qual volta quello, che s'ha a vestire, o i di lui Parenti per la loro povertà fossero impotenti al pagamento dell'intera somma, e dall'altro canto nel vestiendo vi fosse qualche straordinaria ca-

pacità, o talento con cui compensare il danno della suddetta condonazione.

Ordiniamo ancora, che alli nostri Professi non si facciano Procure in ordine a beni paterni, se non per urgente causa per sfuggire ogni occasione di proprietà.

Venerat Professis minus Procuratoribus bonorum paternorum.

CAPITOLO LX.

De' Sacerdoti, che vorranno abitare nel Monastero.

Ubi etiam de Clericis.

Se alcuno dell'Ordine de' i Sacerdoti pregherà di essere ricevuto nel Monastero, non gli sia così presto acconsentito, nondimeno perseverando egli in tale umile dimanda, siagli fatto sapere, che egli ha da osservare tutta la disciplina, ed ordine della Regola, e che non gli sarà rilasato in cosa alcuna, accioche sia fatto, come è scritto: Amico a che fare sei venuto? Siagli però concesso stare dopo l'Abbate, e benedire, e celebrare la Messa, se l'Abbate però glielo comandarà; altrimenti per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo lui essere sottoposto alla disciplina della Regola, e più presto dia a tutti esempio d'umiltà, e se per avventura nel Monastero, o per ordinazione dell'Abbate, o per causa di qualsivoglia cosa, lui averà qualche preminenza consideri sempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monastero, e non a quello, che a lui fu concesso per riverenza del Sacerdozio. E se alcun Chierico mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al Monastero, sia collocato in luogo mediocre, se però promette l'osservanza della Regola, e la propria stabilità.

Dichiarazione del Cap. LX.

Quelli, che essendo Sacerdoti, o in altro ordine costituiti vengono alla Religione, tengano il luogo, come gl'altri secondo la professione loro, se già non parebbe al Prelato anteporsi però a tempo a quelli che non anno tal'ordine, e con ciò non vogliamo, che si pregiudichi in verun conto alla Professione degl'altri, e in tutte le azioni, gradi, offizj, e dignità, come in essere Conventuale, o Prelato vogliamo non si guardi al numero degl'anni, e dell'età d'alcuno, ma della professione, e meriti, e riputarli, come se fossero venuti alla professione di anni sedeci.

De Sacerdotibus, aliisque Ordinibus initiatis ad Religionem incedentibus.

CAPITOLO LXI.

Come si devono ricevere li Monaci Pellegrini.

Se alcun Monaco Pellegrino di lontane Provincie sopravverrà, e vorrà come forastiero abitare nel Monastero, ed essendo contento della consuetudine del luogo, la quale lui troverà, non perturberà il Monastero con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello, che troverà: sia ricevuto per quanto tempo li piaccia; e riprendendo, o mostrandogli alcuna cosa ragionevolmente, e con carità, e umiltà, consideri l'Abbate prudentemente, che forse Iddio non l'abbia quivi mandato per tale effetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità, e fare sua professione, non sia rifiutata la sua volontà, e massimamente, che nel tempo della sua ospitalità si farà potuto conoscere molto bene la sua vita. Ma se in detto

P terna.



tempo di sua ospitalità, farà trovato superfluo, o vizioso, non solamente non si deve accomp...

De recipien- dis, a que- tradendis al- terius familie Monachis, vel Sæcularibus personis.

Dichiarazione del Cap. LXI.

Come forastieri siano ricevuti i Religiosi di Religione alla nostra diversa, come si notò al Cap. XXIII., e siano trattati più familiarmente...

E quando mai avvenisse d'aver a ricevere Professi d'altre Religioni, non vogliamo, che si faccia senza il Definitorio, o vero di consenso del Reverendissimo Padre Presidente, e Visitatori...

Alexan. VII. Or. 15. 1661.

CAPITOLO LXII.

De' Sacerdoti del Monastero.

Se alcun Abbate dimanderà, che gli sia ordinato, o Prete, o Diacono, elegga de' suoi, tale, che sia degno di fare l'offizio di Sacerdote, e quello, ordinato, che sarà guardarsi dall'arroganza...

offizio dell'Altare, salvo però se per elezione della Congregazione, e per volontà dell'Abbate, secondo li meriti di sua vita sarà promosso a più alto grado...

Dichiarazione del Cap. LXII.

In materia degl'obblighi o perpetui, o annuali di Messe da sodarsi ne' nostri Monasterj, si osservi puntualmente quanto prescrisse la fe...

De Missarum oneribus, ac Monachis facris ordinibus insigendiis. Innoc. XII. de cel. Miss.

Si osservi parimenti il Concilio Tridentino in quanto a quelli, che s'anno da mandare a Ordinazione, e di più nessuno sia mandato dal suo Prelato agli Ordini Sacri senza il consenso de' Seniori, e licenza del Reverendissimo Padre Presidente...

CAPITOLO LXIII.

Dell'Ordine della Congregazione.

Li Fratelli nel Monastero così conservino gli ordini loro, come discerne il tempo della conversione, ed il merito della vita, o vero secondo che l'Abbate ordinerà. Il quale Abbate non perturbi però il gregge a se commesso...

Ordo servandus inter Monachos in Congregatione.

Daniele fanciulli giudicarono li Vecchi: eccetto adunque quelli, li quali come abbiamo detto, l'Abbate per più alto consiglio averà esaltati, ovvero per certi rispetti deposti, tutti gl'altri stiano secondo, che si convertano, come verbi gratia, quello, che venne al Monastero alla seconda ora del dì fappa d'essere inferiore a quello, che venne alla prima, di qualunque età, o dignità sia.

Ma alli Fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura; li Giovani dunque onorino li loro maggiori, e li maggiori amino li loro Giovani, e nel nominare l'un all'altro, a nessuno sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome, ma li maggiori chiamino li più giovani Fratelli, ed i più giovani, chiamino i loro maggiori Donni, per il che s'intende riverenza paterna: ma l'Abbate perche si crede tenga il luogo di Cristo nominato Donno, ed Abbate, non per sua usurpazione, ma per riverenza, ed amore di Cristo. Esso però pensi, è così si porti, che sia degno di sì fatto onore. Dovunque gli fratelli s'incontrano, il giovane dimandi la benedizione al suo maggiore; e passando il maggiore, il minore si levisi, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giovane di sedere insieme col suo maggiore, se esso però non glielo comanda, accioche si facci quello, che è scritto: Prevenitevi l'un l'altro in farvi onore.

Exponitur, et declaratur or- dinis ratio.

Li fanciulletti, o vero giovinetti nell'Oratorio, ed alla mensa con disciplina seguitino i loro ordini, e di fuori ancora, dovunque si trovano siano custoditi, ed ammaestrati infino, che pervenghino all'età della discrezione, ed intelletto.

Dichiarazione del Cap. LXIII.

Ordiniamo, che in qualunque luogo della nostra Congregazione s'osservi l'infrafcritta forma. In qualunque Monastero in primo luogo sieda il Prelato di quello; di poi il suo Priore, e Decano, o Vicario, dopo il quale gl'altri ufficiali tengano il luogo di lor Professione. Dichiarando però, che se in alcun Monastero saranno Abbati Titolari, che il luogo di questi tali sia immediatamente dopo il Prelato, e dopo tali Abbati segua il Priore del Convento, il quale preceda tutti gli Priori Titolati, che si troveranno in detto Monastero, così in casa, come fuori nelle Processioni, e mortori attenenti a tal Monastero, ma nelle Processioni, e mortori comuni, e pubblici vogliamo, che li Priori Titolati precedino gli Priori claustrali, e in ciascheduno grado rispettive s'osservi la Professione.

Ordinando nondimeno, che se in un Monastero fosse un Vicario supremo, che egli tenga nel Monastero il primo luogo, ma nel tempo del Capitolo, quando ciascuno viene assoluto, vogliamo, che tutti tenghino il luogo di loro Professione in Capitolo, e negl'altri Monasterj, se già non fossero Priori, o lasciati dal Prelato, come principali, ovvero, che fossero Prelati, rimasti d'andare al Capitolo per legitima cagione, altrimenti tenghino ancor loro il luogo della Professione.

CAPITOLO LXIV.

Dell'ordinazione dell'Abbate. Nell'ordinazione dell'Abbate si abbia fem-

pre tale considerazione, che quello sia ordinato, il quale secondo il timore di Dio da tutta la Congregazione di uno stesso volere, o vero da una parte di essa ancorche piccola con più sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si deve ordinare, si elegga per merito di vita, e per dottrina; e sapienza, se anco fosse l'ultimo nell'ordine della Congregazione. E se eziandio tutta la Congregazione di commune parere, e consiglio si eleggerà per Abbate persona consentente alli suoi vizj (il che non piaccia a Dio) ed essi vizj per alcun modo verranno a notizia del Vescovo, sotto la di cui Diocesi sarà detto luogo, o vero in notizia di altri Abbati, e Cristiani vicini, non comportino, che il consiglio de' rei vada innanzi, ma costituiscano nella Casa di Dio un degno dispensatore, sapendo doverne ricevere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio, siccome per contrario incorrano in peccato se di ciò fare terranno poco conto.

De eligenda in Abbatem, hujus munitis, & conditionibus.

Ordinato dunque, che farà l'Abbate, pensi sempre, che carico ha ricevuto, ed a chi ha da rendere ragione della sua amministrazione, e sappia, che più gli conviene giovare, che dominare. Bisogna, che sia dotto nella legge, e che parimente sia casto, sobrio, e misericordioso, e nel giudicare sempre preferisca la misericordia al giudizio, accioche ancor lui consegua il medesimo. Abbia in odio li vizj, ami li Fratelli, ed in essa correzione governisi prudentemente a fine che in niuna cosa passi li termini, accioche volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre abbia sospetta la sua propria fragilità, e si ricordi, che la canna scrollata non si deve al tutto rompere, nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che li vizj si nutiscano, ma che con prudenza, e carità siano da essi tagliati, secondo, che vedrà a ciascuno essere bisogno, ed utile, come di sopra abbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato, che temuto, non sia turbolento, ed ansioso, non superfluo, ed ostinato, non geloso, o troppo sospetto, perche mai si riposerebbe. Nelli suoi comandamenti, o siano secondo Dio, o siano secondo il Mondo, sia provido, e considerato. Discerna, e temperi l'opere, che comanda, pensando alla discrezione del Santo Jacob, che diceva, se io andando darò troppo fatica al mio Gregge, moriranno tutti in un giorno. Pigliando dunque queste, ed altre sentenze di discrezione, Madre delle Virtù, così temperi tutte le cose, che a quelli, che sono forti resti alcuna cosa da desiderare, e gl'infermi non si ritirino in dietro, e sopra tutto osservi in tutte le cose la presente Regola, accioche dopo, che averà bene amministrato, oda dal Signore quello, che udì quel servo, il quale al tempo suo distribuì il frumento alli suoi conservi. In verità vi dico (disse) che lo costituirà sopra tutti suoi beni.

Dichiarazione del Capitolo LXIV.

L'elezione degl' Abbati, Priori Abbaziali, e Titolari, e molli altri Offiziali, secondo gl'ordini nostri, si fanno adesso per il Definitorio, o vero infra tempo per il Presidente, e Visitatori, e tre Definitori, come nella prima parte delle Costituzioni si vede al cap. 30., e 40.

De electione Superiorum, & officialium.



CAPITOLO LXV.

Del Preposito del Monastero.

Spesse volte avviene, che per l'ordinazione del Preposito gravi scandali nascono nel Monastero, conciossiache si trovino alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, li quali stimandoli essere secondi Abbati, ed usurpandosi tirannide nutriscono gli scandali, e nel Convento fanno dissensione, e discordia, e massimamente in quei luoghi, dove detto Preposito è ordinato dal medesimo Vescovo, o vero Abate, li quali ordinano ancora esso Abate, il che quanto sia fuora d'ogni ragione apertamente si vede, imperoche dal principio di sua ordinazione gl'è data materia da insuperbire, essendogli messo in capo, e persuaso delli suoi propri pensieri, lui essere libero dalla potestà del suo Abate, per essere stato ordinato da quelli medesimi, che ordinano l'Abate, e di qui nascono invidie, rife, detrazioni, emulazioni, dissensioni, e disordini, e mentre l'Abate, ed il Preposito sono insieme di contrarij pareri, è forza, che sotto questa loro dissensione l'anime siano in pericolo, e quelli i quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiaccono, o favoriscono, vadino in perdizione, la colpa del quale pericolo a quelli è imputata principalmente, che furono autori della ordinazione di così fatte persone.

Sapienter ex ordinatione Prepositi scandala oriri solent, & quare?

Modi occurrere malis prec.

E per tanto abbiamo giudicato esser utile per custodia di pace, e carità, che tutta l'ordinazione del Monastero dipenda, e sia nell'arbitrio dell'Abate, e potendosi fare tutta l'utilità del Monastero, s'ordini per li Decani (come avanti abbiamo disposto) secondo averà l'Abate distribuito, accioche essendo commessa a più persone, uno non si insuperbisca. Ma se il luogo lo richiede, e la Congregazione con umiltà lo domanderà, e l'Abate giudicherà così esser meglio, esso medesimo ordini suo Preposito quello, il quale lui averà eletto con il consiglio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale però Preposito con riverenza faccia le cose, che gli saranno imposte dal suo Abate, niente facendo contro la sua ordinazione, e volontà, imperoche quanto esso è più preferito agli altri, tanto bisogna, che più sollecitamente osservi li precetti della Regola. Ma se detto Preposito farà trovato vizioso, o farà ingannato da elazione di superbia, o vero farà convinto essere disprezzatore della Santa Regola, sia ammonito con parole infino alla quarta volta, e non si emedando, sia corretto secondo l'ordine della Regola. E se per queste ancora non si corregerà; allora sia deposto dall'Offizio della Prepositura, ed un altro, che ne sia degno sia posto in suo luogo. Ma se poi ancora nella Congregazione non farà quieto, nè obbediente, sia eziandio cacciato dal Monastero. Pensi nondimeno l'Abate, che ha da rendere ragione a Dio di tutti i suoi giudizi, accioche per avventura fiamma d'invidia, o di zelo non gl'arda l'anima.

Dichiarazione del Capitolo LXV.

Il Priore Clausurale, quale qui si chiama Preposito, e il Decano di Vallombrosa con molti altri gradi si eleggono in Capitolo, e il Priore non può essere Camerlengo, nè Titolare.

Ordiniamo, che il detto Priore in assenza

De Preposito seu Priore Clausurali, ac Decano Monasterii Vallumbrosae.

del Prelato, e massime al tempo del Capitolo resti come Vicario, e perche vogliamo s' d'ervi l'antica, e lodevole usanza di nostra Congregazione di render le colpe in Capitolo, almanco una volta la Settimana, ordiniamo, che in assenza del Prelato il Preposito, o Priore faccia lui il Capitolo, non gli vietando però, che ancora il Prelato se sia in casa, possa fare il Capitolo secondo le occorrenze, e in detto Capitolo, e fuori possa gastigare i suoi sudditi, eccetto se fosse colpa gravissima, e degna d'essere saputa dal Prelato.

E dichiaramo, che quelli che sono in quarto grado pollino modestamente essere ripresi, e ammoniti dal Preposito, ma non già penitenziati senza saputa del Prelato, ed altri, che sono sotto il Priore rendino le colpe leggieri, e pollino essere da lui penitenziati.

In oltre dichiaramo, che nel tempo del Capitolo, se li Prelati saranno rimasti senza licenza, e causa legitima, vogliamo, che restino assoluti da ogni autorità in quel di, che gl'altri saranno assoluti, e passi l'autorità in spirituale, e temporale al Priore, o Decano, o altri Deputati.

E perche per l'assenza del Prelato a tempo di Capitolo i cattivi pigliano occasione di far scandalo, però ordiniamo, che qualunque in detto tempo commetterà alcun delitto sia castigato di doppia pena.

CAPITOLO LXVI.

Del Portinaro del Monastero.

Alla porta del Monastero sia posto un vecchio savio, il quale sappia ricevere, e rendere le risposte, la maturità del quale non lo lasci andar vagabondo. Il quale Portinaro deve avere la Camera appresso la Porta, accioche quelli, che vengono, sempre lo trovino presente, e da lui ricevano la risposta. E subito, che alcuno avrà picchiato, o il povero avrà chiamato, risponda: *Deo gratias*, o vero dica *Benedetto sia il Signore*, e con ogni mansuetudine di timor di Dio renda risposta prestamente, con fervore di carità. Ed avendo il detto Portinaro bisogno d'ajuto, siagli dato un Fratello più giovane. Il Monastero, s'è possibile, si deve in tal modo edificare, ed ordinare, che abbia dentro a se tutte le cose necessarie, cioè Acqua, Molino, Orto, e Forno, o vero in essi si esercitino diverse arti, accioche li Monaci non abbino per loro necessità andare fuora vagando, imperoche al tutto non è utile all'anime loro. E questa Regola spesso vogliamo si legga in Convento, accioche niuno de' Fratelli si possi scusare d'ignoranza.

Ubi de Officiis in Monasterio.

Dichiarazione del Capitolo LXVI.

Alla porta del Monastero si deputi, per quanto è possibile un portinaro provetto, non tanto d'età, che di costumi, che abbia la sua Cella vicina alla Porta, di cui abbia seco sempre la chiave, nè lasci sempre uscire chi dal Superiore non ha la dovuta licenza, e compagno, e però tenga la Porta continuamente serrata.

A mezza ora di notte al più lungo si chiudino le porte, e le chiavi si portino al Padre Abate, sotto pena al medesimo, che trascurerà di fare eseguire quest'ordine di privazione di voce atti-

De Janitore, & Monachis egressibus & Monasterio, & ad illud redeuntibus.

Dichiarazione del Cap. LXVII.

Quando s'abbia a fare viaggio d'una giornata da Monaci privati, ordiniamo, che non siano ricevuti senza lettere del suo Prelato, se già non fosse chiaro al Prelato del Monastero, che vengono con licenza.

De Monachis iter agentibus.

Circa dare licenza a' Monaci, avendo a pernottare fuori, udita, che farà la causa dal Padre Abate, e compiaciuto quel Monaco, deve essere confermata dal Padre Presidente avanti, che lui si parta dal suo Monastero. E quando alcuno di nostra Congregazione ha a fare viaggio a petizione, e commodo altrui, vogliamo, che vada a spese del luogo, o Superiore, che lo richiede. E se occorrerà in viaggio tor danari in prestito per le spese, solamente necessarie al viaggio, sia tenuto quanto prima notificare in scritto ogni cosa al Prelato, altrimenti il Monastero non sia tenuto a rendere, e se per tal conto sarà richiesto il Monastero, sia castigato il Monaco, che farà in colpa con digiuni, ed altre pene, ed il medesimo ordiniamo de' Prelati, e Officiali, quali si troveranno essere debitori, e le partite non faranno al libro del Monastero, quando il Monastero medesimo ne sia molestato.

CAPITOLO LXVIII.

Se ad un Fratello siano imposte cose impossibili.

Se ad alcun Fratello sono per avventura, imposte cose gravi, o impossibili, riceva il comandamento del Maggiore con ogni mansuetudine, e obbedienza; e vedendo, che il peso di tal opera al tutto trapalli la misura delle sue forze pazientemente, e come si conviene dica le ragioni della sua impossibilità, non con superbia, o vero con resistenza contradicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificazione, il comandamento del Superiore persevererà nella sua sentenza, sappia il più giovane, che così gl'è utile, e che così gli bisogna fare, e per carità confidandosi dell'ajuto di Dio, obbedisca.

CAPITOLO LXIX.

Che nel Monastero l'uno non presume difendere l'altro.

Sommamente è da guardarsi, che per qualsivoglia occasione non presume l'uno difendere l'altro nel Monastero, o quasi assicurarlo, eziandio, che fossero congiunti per qualunque propinquità di sangue, nè tal cosa in alcun modo si presume dalli Monaci, perche da questo potrebbe nascere gravissima occasione di scandali. E se alcuno trasgredirà queste cose, sia apertamente punito.

Dichiarazione del Cap. LXIX.

Dove dice (presuma) Il Santo Padre nostro vuol darci a conoscere, che la presunzione di difender l'un l'altro s'intenda, quando uno è in colpa, e con la dovuta regola, e forma di giustizia vien castigato. E però dichiaramo non essere presunzione a difendere il Fratello innocente dall'ingiustizia del Prelato, o qualunque altra persona, avendo Dio dato il comandamento a ciascuno d'amare il Prossimo, anzi allora s'attende all'utile del Prelato, se egli viene impe-

Quando, & quomodo un licet defendere alium.

attiva, e passiva per due anni, e mai niun Monaco, che si trova di stanza in un Monastero pernotti fuor di quello, e ancorche non vi fosse distanza, venendo di fuori, ed arrivando in luogo, dove sia Monastero, deva similmente andare a pernottare in esso, sotto pena di sospensione a Divinis, di carcere, ed altre ad arbitrio.

Nessuno ardisca d'uscire senza causa dal Monastero, nè senza benedizione toties quoties dal Superiore, quale non glie la dia, che col compagno assegnatogli ad arbitrio suo, e non a piacere del Monaco, nè senza sapere la causa per cui desidera uscire. E tornato, che sia si rassegni di nuovo alla benedizione del Superiore, il quale dal compagno cerchi indagare, cio che abbia fatto nell'uscire fuori, nè mai per andar fuori si concedano licenze generali. I Trasgressori siano gravemente puniti anco colla carcere ad arbitrio del Superiore, come pure il Portinaro, quando ex scientia lasciasse uscire simili contumaci.

De officio contrahendis & restaurandis.

Dove dice (ordinare) s'osservi quanto comanda Alessandro VII. nell'Ordine 24. del 1661. riferito sopra alla dichiarazione del Cap. 2. cioè, che fuori de i rifarcimenti necessari non possono gl'Abbati, e Camerlengi fabricare senza espressa licenza in scriptis del Padre Generale, o Vicario, e anco in fare rifarcimenti vi bisogna il consiglio de' Seniori, siccome in caso di dovere colla licenza sudetta far nuove fabbriche, vogliamo, che da' Periti si faccia il modello, dal quale il Prelato non possi discostarsi, e non possa spendere più di quello, che comporta l'entrata di quell'anno, e bisognando tor denari in prestito, si faccia col consiglio de' Seniori, e s'osservi la Costituzione d'aver la licenza dal Presidente, e Visitatori.

Li Prelati, quali contrafaranno agli ordini sopradetti, digiunino sei Venerdì in pane, ed acqua inginocchiati in Refettorio, e di più siano castigati dal Presidente, e Visitatori, e se il fallo sarà grave, siano sospesi dall' amministrazione temporale.

CAPITOLO LXVII.

De' Fratelli che si mandano in Viaggio.

Li Fratelli, che devono andare in viaggio si raccomandino all'Orazione di tutti gl'altri Fratelli, o vero dell'Abate, e sempre nell'ultima orazione dell'opera di Dio, si faccia memoria di tutti gl'assenti; e ritornati, che saranno i detti Fratelli di viaggio, lo stesso giorno, che torneranno faranno a tutte l'ore Canoniche, detto l'Offizio Divino prostrati sopra il pavimento dell'Oratorio, domandino da tutti orazione per gl'ecceffi, se forse per la via, il vedere, o l'udire di qualche mala cosa, o il parlare ozioso gl'avesse loro fatto commettere. Nè presume alcuno di riferire agli altri le cose, che averà vedute, o udite fuori del Monastero, perche ne risulta gravissimo danno, il che se alcuno presumerà di fare sia sottoposto alla correzione della Regola. E similmente sia ancora punito, chi presumerà d'uscire fuori della Clausura del Monastero, o d'andare in alcun luogo a fare alcuna cosa benchè piccola senza comandamento dell'Abate.

Ubi etiam de egressibus & Clausura.